Protocollo vaccinazioni nei luoghi di lavoro

8 Aprile 2021

Con lo specifico obiettivo di concorrere alla rapida realizzazione della campagna vaccinale attraverso il coinvolgimento delle realtà produttive in maniera coordinata e uniforme sull'intero territorio nazionale, il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto da Confindustria e dalle altre Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, il "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro".

Qualora la disponibilità dei vaccini lo consentirà, in coerenza con gli indirizzi del piano nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid 19, sarà possibile, per le imprese che lo vorranno, organizzare la somministrazione del vaccino ai propri lavoratori rispettando regole e procedure definite nel Protocollo e nei documenti che questo richiama.

La vaccinazione negli ambienti di lavoro, anche se affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro, resta una iniziativa di sanità pubblica, per la quale è espressamente richiamato l'esonero da responsabilità del medico, previsto dal recente decreto-legge n. 44/2021, e non attiene alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.

16. paragrafi di cui consta il documento:

1. L'iniziativa, finalizzata in particolare a realizzare l'impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell'azienda, **costituisce un'attività di sanità pubblica che si colloca nell'ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19** predisposto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.
2. I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, **con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento**, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. A tal fine, i datori di lavoro interessati si attengono al **rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, che verranno a breve emanate dalla Conferenza Stato Regioni** (di seguito: Indicazioni ad interim) – che, allegate al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante – nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. **La vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.**
3. Nell'elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro assicurano il **confronto con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020**, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell'ambito dei Protocolli di settore.
4. I piani aziendali sono **proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all'Azienda Sanitaria di riferimento**, nel pieno rispetto delle Indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle

Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza.

5. All'atto della presentazione dei piani aziendali, **il datore di lavoro specifica altresì il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione**, in modo da consentire all'Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell'attività di distribuzione.
6. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi **i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.**
7. Ai fini del presente Protocollo, tutte le Parti sottoscrittrici si impegnano a fornire le necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente, anche **promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.**
8. Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della **scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore,** delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
9. **Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni** sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l'acquisizione del **consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.**
10. **La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari** in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in **locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le *Indicazioni ad interim* richiamate al paragrafo 2.** Per l'attività di somministrazione del vaccino **il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.**
11. **Il medico competente**, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, **assicura la registrazione delle vaccinazioni** eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali e richiamati al paragrafo 6.
12. **In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta**, descritta ai punti precedenti, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all'iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono **concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico**, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
    Nel paragrafo vengono esplicitamente menzionati gli enti bilaterali, come voluto fortemente dall'Ance, che, anche nell'ambito della campagna vaccinale, potranno costituire un solido punto di riferimento per le imprese del settore.
13. **I datori di lavoro che**, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **non sono tenuti alla nomina del medico competente** ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, **possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'INAIL**. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell'INAIL.
14. **Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 12 e 13, il datore di lavoro direttamente, ovvero**

attraverso il medico competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l'intenzione di ricevere il vaccino. Sarà cura della stessa struttura curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali e richiamati al paragrafo 6.

15. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro.
16. Ai medici competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni di cui al presente Protocollo è offerto, attraverso la piattaforma ISS, lo **specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell'INAIL** che contribuirà altresì, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure della prevenzione.

Si rileva che le indicazioni *ad interim* della Conferenza Stato Regioni, di cui al paragrafo 2, sono indispensabili per rendere operativo il piano che vede il coinvolgimento attivo delle aziende nella somministrazione delle dosi nei luoghi di lavoro e che i datori di lavoro dovranno attenersi a tali misure.

Ne consegue che il piano vaccinale sarà operativo solo dopo l'emanazione delle suddette.

Fonte: Ance

Protocollo vaccinazioni Covid_luoghi lavoro